



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Linee Guida

*per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni
fuori dalla famiglia di origine*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

INDICE

1. LA VIA ITALIANA ALL'INCLUSIONE

2. IL CONTESTO GENERALE

Le alunne e gli alunni temporaneamente fuori dalla famiglia di origine

- I. Le alunne e gli alunni in affidamento familiare
- II. Le alunne e gli alunni ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione
- III. Le alunne e gli alunni stranieri non accompagnati
- IV. Le alunne e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in ambito minorile penale.

Le problematiche delle alunne e degli alunni fuori famiglia e le azioni consigliate

- I. Le difficoltà di apprendimento e psico-emotive
- II. La preadolescenza e adolescenza
- III. L'importanza della formazione
- IV. La promozione della rete
- V. La gestione quotidiana in classe

3. INDICAZIONI OPERATIVE

Ambito amministrativo

- I. L'iscrizione scolastica
- II. La scelta della classe d'ingresso
- III. L'inserimento scolastico
- IV. Le certificazioni scolastiche
- V. La continuità nel percorso scolastico
- VI. L'orientamento scolastico
- VII. I documenti sanitari

4. GOVERNANCE

- I. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)
- II. Gli Uffici Scolastici Regionali (USR)
- III. I Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)
- IV. I dirigenti scolastici
- V. I docenti con funzioni di coordinamento
- VI. I docenti
- VII. Le famiglie affidatarie
- VIII. Le strutture di protezione
- IX. La famiglia di origine
- X. La rete dei soggetti coinvolti



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

1. LA VIA ITALIANA ALL'INCLUSIONE

Le presenti Linee Guida intendono fornire al personale scolastico elementi di conoscenza generalizzata del sistema di tutela dei minorenni (organizzazione dei servizi sociali, tribunale per i minorenni, servizi di accoglienza etc.) e indicazioni generali utili a garantire, nell'istruzione, le pari opportunità per gli alunni temporaneamente allontanati dalla loro famiglia di origine.

La scuola italiana ha il merito, ormai da qualche decennio, di aver fatto dell'inclusione il pilastro delle azioni educative, comprendendo tutte le forme di diversità di cui sono portatori le alunne e gli alunni.

La normativa e l'esperienza della scuola italiana sono caratterizzate da tre principi generali che rappresentano gli assi costitutivi del modello inclusivo.

Il principio dell'**universalismo**, da cui discende il diritto di ogni bambino, qualunque sia la sua condizione familiare e anche indipendentemente dalla presenza dei genitori, di ricevere un'istruzione adeguata. Lo Stato deve quindi garantire l'istruzione scolastica e pari opportunità in materia di accesso, di successo formativo e di orientamento a tutti.

Il principio della **scuola comune** si realizza attraverso l'inserimento delle alunne e degli alunni all'interno delle normali classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati per l'accoglienza di varie forme di diversità (differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale). Dal punto di vista educativo e didattico si tratta del riconoscimento di una valenza positiva della socializzazione e dell'apprendimento tra pari e del confronto quotidiano con la diversità.

Il principio della **centralità della persona in relazione con l'altro**: la ricerca educativa, sociale, psicologica contemporanea è orientata alla valorizzazione della persona e alla costruzione di progetti educativi che si fondino sull'unicità biografica e relazionale delle alunne e degli alunni, poiché rende centrale l'attenzione alla diversità e riduce i rischi di omologazione e assimilazione.

Scegliere la prospettiva dell'inclusione significa non limitarsi a mere strategie di integrazione, né a misure compensatorie di carattere speciale.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni fuori dalla famiglia di origine”, in coerenza con questi principi, assumono la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, e come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze, di provenienza, genere, livello sociale e storia scolastica.

2. IL CONTESTO GENERALE

Le alunne e gli alunni temporaneamente fuori dalla famiglia di origine

I. Le alunne e gli alunni in affidamento familiare

L'affidamento familiare si realizza con l'accoglienza offerta al minorenni da parte di un'altra famiglia, possibilmente con figli minorenni, o da una persona singola in grado di fornire l'assistenza affettiva e materiale necessaria. L'affidamento familiare non deve superare i ventiquattro mesi salvo proroghe nell'interesse del minorenni, presuppone la temporanea difficoltà della famiglia di origine a prendersi cura della persona di minore età, ed è espressamente volto a favorire il rientro dello stesso nell'ambito della propria famiglia di origine.

II. Le alunne e gli alunni ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione

Laddove non sia possibile disporre un affidamento familiare, o non sia conveniente in considerazione dello specifico interesse del minorenni, si può ricorrere temporaneamente all'accoglienza in una struttura di protezione tra le seguenti¹:

- comunità familiari/case famiglia, caratterizzate dalla presenza stabile di adulti residenti (famiglia, coppie, educatori residenti);
- comunità educative/socio-educative caratterizzate da operatori/educatori che non abitano in comunità ma che sono presenti con modalità “a rotazione”;
- comunità socio-sanitarie, siano esse comunità familiari/case famiglia o comunità educative, caratterizzate dalla complementarietà delle funzioni socio-educative e

¹ Classificazione usata in: Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La tutela dei minori in comunità. La seconda raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni*, 2017.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

terapeutiche assunte da operatori professionali e a titolarità compartecipata tra la competenza sociale e sanitaria.

III. Le alunne e gli alunni stranieri non accompagnati

Il minore straniero non accompagnato è un minore presente nel territorio dello Stato italiano, che non ha la cittadinanza italiana o dell'Unione europea ed è privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 3, legge n. 47/2017).

IV. Le alunne e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale

Si fa esclusivo riferimento ai ragazzi e ragazze che hanno compiuto 14 anni che sono in comunità in applicazione di una misura cautelare (DPR n. 448/1988). In questo caso i minorenni, se ci sono le adeguate condizioni, possono essere iscritti e frequentare una scuola del territorio. In caso di dichiarazione di pericolosità sociale del minorenne, la comunità può costituire una misura di sicurezza applicabile anche ai minorenni non imputabili, quindi minori di 14 anni. Sono pertanto esclusi tutti i ragazzi ospiti degli istituti penali per i minorenni che accolgono i minori detenuti in custodia cautelare o in esecuzione di pena.

Le problematiche delle alunne e degli alunni fuori famiglia e le azioni consigliate

I. Le difficoltà di apprendimento e psico-emotive

L'esperienza degli educatori e la ricerca sul tema evidenzia gli elevati livelli di insuccesso scolastico dei minorenni che crescono al di fuori della loro famiglia, che si manifestano con carriere scolastiche più brevi e rapidamente professionalizzanti, con bocciature frequenti, abbandono precoce, alti livelli di assenze e il conseguimento di esiti sistematicamente inferiori nelle competenze di base.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Si delinea, pertanto, un profilo tipico da privazione (*deprivation-specific psychological patterns*), che presenta le seguenti caratteristiche:

- *scarsa competenza verbale*: a 3 anni i bambini che vivono in un contesto deprivato conoscono metà delle parole dei soggetti avvantaggiati e la forbice si allarga ulteriormente nel tempo. Le interazioni verbali nei contesti deprivati sono brevissime e vengono formulate generalmente sotto forma di comandi;
- *carenze nelle funzioni esecutive*, ovvero nell'attenzione, nella memoria di lavoro (fissazione di sequenze ordinate) e nella capacità di inibire, di fronte ad uno stimolo interno o esterno, una risposta istintiva, preferendone una alternativa derivante da un ragionamento. I bambini svantaggiati presentano infatti difficoltà di progettazione, organizzazione, regolazione dei comportamenti e nella flessibilità di adattamento;
- *scarsa competenza logico-deduttiva (problem-solving)*;
- *carenze nella capacità critica e nel pensiero generativo* (nella fluidità ideativa);
- *carenze di autoregolazione, stima di sé e motivazione*. L'esperienza della carenza o della privazione di cure familiari crea una sofferenza profonda nel minore e una difficoltà nella formazione di un concetto di sé positivo. Spesso è proprio il disagio emotivo ad impedire il normale funzionamento delle funzioni cognitive.
- *bisogno di continuità*: dati i frequenti cambiamenti che possono caratterizzare la loro vita scolastica (es. transizione dalla famiglia d'origine a quella affidataria, con modalità di vita, principi e valori spesso diversi tra di loro; o alla comunità, transizione dalla comunità ad una famiglia) i minorenni con disabilità, disturbi o difficoltà di apprendimento, frequentemente si trovano a dover affrontare i momenti di transizione, già complicati, senza il necessario sostegno. Il cambio di collocazione, e quindi di scuola, non è per forza corrispondente con i momenti in cui occorre effettuare le richieste delle risorse di personale per il sostegno o il momento adatto per la redazione del Piano didattico personalizzato; da ciò consegue che l'alunno subisce un momento di destabilizzazione dovuto alla mancata continuità.

II. La preadolescenza e l'adolescenza



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado si assiste ad un calo generalizzato della motivazione allo studio e del rendimento che investe tutte le discipline e in particolare la lingua italiana e la matematica. È infatti questo il momento in cui si amplia il divario socioculturale tra gli alunni che provengono da contesti più deboli e quelli che vivono in ambienti culturalmente ed economicamente più avvantaggiati.

La preadolescenza è inoltre una fase di cambiamento e di crisi importante per la crescita del soggetto, che inizia a delineare la propria identità nelle interazioni soprattutto con le figure adulte di riferimento. In questo momento l'aver legami instabili, il *turn over* delle figure educative nelle strutture residenziali e il "pendolarismo" tra due famiglie (nonché tra due culture, per i minori migranti), con stili di vita differenti, per i minorenni affidati rende difficile la formazione serena della propria identità.

Nel passaggio alla secondaria, in cui è più rilevante il ruolo dei pari, i rapporti amicali precedentemente costruiti vengono modificati o addirittura interrotti. Gli studenti hanno dunque bisogno di fare nuove amicizie, in un contesto sociale più complesso. L'attenzione dello studente, pertanto, si polarizza nel tentativo di farsi accettare dai nuovi compagni, più che sulle attività di studio. Gli allievi si devono poi confrontare con un numero maggiore di docenti, con stili relazionali diversi, a volte scarsamente informati sulla storia del minorenne affidato o in comunità. I docenti risultano inoltre più attenti ai risultati e alla disciplina, spesso gestita con modalità espulsive nei confronti di coloro che presentano difficoltà gravi di autoregolazione. Gli alunni che crescono fuori dalla famiglia di origine sono soggetti infatti ad un numero significativamente superiore di allontanamenti dalla scuola (più o meno prolungati) e di provvedimenti disciplinari.

III. L'importanza della formazione

Gli insegnanti debbono essere preparati, attraverso una formazione dedicata ed efficace, a cogliere i segnali di disagio, malessere, sofferenza di questi alunni e a muoversi per intervenire, avendo sempre presente che "segnalare per tutelare" è un preciso dovere di tutti coloro che operano con i minorenni.

Non bisogna dare per scontato che tutti siano in possesso delle informazioni necessarie a capire le norme e le procedure che regolano le situazioni di minorenni lontani dalla famiglia di origine nonché quali siano i differenti soggetti che agiscono e i rispettivi ruoli.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La formazione a favore degli insegnanti deve essere finalizzata al rinforzo delle competenze relative a un'attenta gestione della classe e alla predisposizione di specifiche esperienze di apprendimento cooperativo, che sollecitino accettazione, aiuto reciproco e tutoraggio tra compagni e che facciano emergere contemporaneamente le risorse relazionali. E' importante garantire la preparazione di tutti gli operatori coinvolti attraverso la predisposizione di percorsi formativi interdisciplinari per la diffusione e conoscenza degli istituti giuridici di riferimento, degli aspetti psicologici e pedagogici legati a tali situazioni.

IV. La promozione della rete

La scuola ha il compito di coordinare e promuovere una rete di risorse, che ponga al centro il benessere dell'alunno. In particolare dovrebbe:

- rendere flessibili strategie, metodologie, tempi e curricula;
- creare, mantenere e sostenere le relazioni e le reti significative tra i docenti e le famiglie affidatarie, gli educatori di comunità ed i tutori dei minorenni, coinvolgendo i servizi sociali, sanitari e psicopedagogici anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di un docente referente per l'inclusione, con il compito di favorire la condivisione del progetto d'inclusione;
- predisporre protocolli, piani educativi e didattici, interventi, griglie di osservazione e schede di rilevazione delle potenzialità del minorenne in diversi ambiti;
- organizzare incontri formali e informali;
- costruire e ricercare percorsi, itinerari e unità didattiche che forniscano competenze quando il minorenne è a scuola, considerando che il tempo scuola è, in queste circostanze, il più proficuo e stabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- coinvolgere i docenti e il personale della scuola in moduli formativi per la gestione di situazioni complesse e di contesti dove l'auto-regolazione emotiva sia compromessa;
- comporre una documentazione dell'alunno, agile e di facile consultazione, ma capace di mettere le professionalità della scuola in condizione di portare avanti un progetto senza fratture e rallentamenti anche nei casi in cui ci siano cambiamenti di scuola, docenti o territorio.

V. La gestione quotidiana in classe

Gli insegnanti devono prevedere un percorso personalizzato o, in caso di disabilità, di un Piano Educativo Individuale (PEI), qualunque sia il momento dell'anno in cui il minorenne viene accolto a



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

scuola, che valorizzi la resilienza, competenza che i minorenni fuori famiglia acquisiscono nei diversi contesti di vita e che consente loro di poter svolgere un ruolo attivo nelle esperienze di apprendimento tra i pari. Un'altra competenza non ordinaria da valorizzare è la competenza plurilinguistica, nel caso dei minorenni stranieri fuori famiglia.

In questa fase progettuale i docenti daranno preminenza agli interventi in classe e alla socializzazione degli apprendimenti. Essi valorizzeranno il tempo scuola come determinante per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il singolo.

La valutazione del percorso didattico deve essere flessibile, personalizzata e individualizzata, al pari delle strategie e delle metodologie attuate per il raggiungimento degli obiettivi.

Il gruppo-classe deve essere gestito come sistema. Le strategie educative e didattiche pianificate e condivise devono essere portate avanti in maniera coerente da tutti gli attori del progetto di inclusione. A titolo di esempio, non dobbiamo dimenticare che il comportamento che noi chiamiamo "problema" è la strategia migliore che il bambino ha elaborato per affrontare una data situazione.

3. INDICAZIONI OPERATIVE **Ambito amministrativo**

I. L'iscrizione scolastica

Dall'anno scolastico 2013/2014, per le scuole statali le iscrizioni degli alunni alle prime classi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, avvengono *online* e in periodi di tempo prestabiliti. Per gli alunni fuori dalla famiglia di origine questa procedura può essere controindicata (per esigenze di riservatezza) o impossibile (perché l'inserimento in comunità può avvenire in tutto l'arco dell'anno). Per garantire il diritto allo studio di questa tipologia di alunni, occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d'iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni *online*, come già permesso in altri casi².

² Tale cautela è stata ideata specialmente a tutela dei bambini nelle fasi del così detto "*affidamento a rischio giuridico*" prassi giurisprudenziale che trova la sua legittimità nell'art. 10 della legge n. 184/83 (novellata dalla legge n. 149/98) che consente al tribunale per i minorenni di affidare provvisoriamente ad una famiglia un minore per il quale sia stato aperto il procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Considerati i tempi lunghi che il procedimento giudiziario impiega per giungere a termine, il tribunale, per evitare che il bambino resti anni in comunità ad attendere una soluzione, con conseguenti gravi danni affettivi, può affidare il minore ad una coppia scelta tra quelle che si sono rese disponibili e già dichiarate idonee all'adozione. Il bambino o la bambina vengono, pertanto, dati loro in affidamento detto anche "*collocamento provvisorio*" (che non è ancora quello preadottivo, che viene disposto solo



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

In caso di affidamento familiare, procederà all'iscrizione la famiglia affidataria, o il tutore (anche provvisorio) nel caso in cui sia stato nominato, presentando una dichiarazione attestante l'affidamento rilasciata dal Servizio sociale competente (Comune di residenza del minore) o il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Nel caso degli alunni collocati in strutture di protezione, compresi coloro che sono sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile, procederà all'iscrizione il tutore o il legale rappresentante della struttura fino a quando non sia stato nominato il tutore (o persone da loro delegate). Nel caso di minorenni non accompagnati (i quali spesso non possiedono la documentazione necessaria per l'iscrizione) procederanno il tutore o il responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato.

Anche se la durata del provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile con il quale sono collocati in comunità le alunne e gli alunni fosse molto breve, è comunque diritto dei ragazzi far parte della classe e le istituzioni devono agevolare e consentire la partecipazione scolastica.

Particolare attenzione dovrà essere data ai minorenni ospiti delle comunità terapeutiche che per condizioni di salute richiedono un'assistenza continuativa che deve essere conciliata con il loro diritto all'istruzione. E' importante nel caso di interruzione che il percorso didattico e/o formativo del minore venga ripreso al più presto senza pregiudizio o danno per il minore di età. Per tutti è necessario che venga garantita la precedenza per quel che riguarda l'accettazione delle domande di iscrizione. È opportuno coinvolgere, quando è possibile, e nelle diverse fasi del percorso scolastico, la figura del mediatore linguistico-culturale.

II. La scelta della classe d'ingresso

Per quel che riguarda gli alunni fuori dalla famiglia di origine, la scelta della classe d'inserimento e della tipologia di formazione dovrà tener conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo tra scuola e affidatari o tutori, nonché delle relazioni dei servizi pubblici e/o privati che si occupano del minorenne. In questa fase di reciproca interlocuzione, la scuola deve ricevere una chiara e corretta documentazione, nel rispetto della privacy, relativa alla situazione familiare e/o residenziale dell'alunno e del progetto per esso avviato.

La scelta della classe d'inserimento è proposta dal Dirigente al collegio dei docenti/classe/interclasse, tenendo conto delle indicazioni degli affidatari, del tutore o del responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato, e recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore. L'individuazione del contesto-classe

dopo che è diventato definitivo lo stato di adottabilità); in questi casi, a differenza degli affidamenti familiari temporanei "classici", gli affidatari non hanno rapporti con la famiglia di origine del minore; alla famiglia di origine viene anche mantenuta segreta l'identità degli affidatari.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

dovrà inoltre tener conto delle capacità inclusive e di flessibilità dei docenti che verranno direttamente interessati dal processo di accoglienza.

Deve essere considerata anche la possibilità, in casi particolari e motivati, di inserire l'alunno in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all'età anagrafica.

III. L'inserimento scolastico

Per questi alunni possono verificarsi trasferimenti improvvisi da una scuola ad un'altra perché inizia un progetto di affidamento, perché si entra in comunità o ci si trasferisce di comunità. Tutte le prassi di trasferimento (richiesta e ottenimento di nulla osta, passaggio di documentazione, ecc.) devono quindi essere agevolate.

Al fine di facilitare e supportare le delicatissime fasi iniziali del progetto di affidamento (inserimento nel nuovo nucleo con stili di vita differenti, attenzione alla costruzione dei nuovi legami, impostazione dei rapporti del minore con la famiglia di origine), o per facilitare l'inserimento nella nuova struttura, soprattutto se i tempi coincidono con l'ingresso in una nuova scuola, sarà possibile, in casi particolari attentamente valutati, procrastinare l'inizio del percorso scolastico del tempo necessario al bambino o al ragazzo per orientarsi e ambientarsi nel nuovo contesto. Alla luce di tale necessità, le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise dal Dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, in accordo con gli affidatari, nel caso di affidamento familiare, e con il tutore (anche provvisorio) o, sino a quando questi non sia stato nominato, con il legale rappresentante della struttura, negli altri casi. La decisione sarà presa nel rispetto di quanto determinato nel progetto stesso in accordo con i servizi interessati e con la famiglia di origine se previsto.

La condizione di alunno fuori famiglia deve determinare una priorità per l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella scuola.

Nel caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, il nulla osta al trasferimento presso la nuova scuola potrà essere richiesto da: i servizi territoriali e/o gli affidatari e/o la famiglia di origine³. Va posta particolare attenzione ai trasferimenti che avvengono in coincidenza con l'inizio del collocamento provvisorio "a rischio giuridico". Il nulla-osta per i trasferimenti viene trasmesso d'ufficio e indica il nome della scuola presso la quale avviene il passaggio. Questa prassi rischia di esporre il minore interessato a interferenze arbitrarie della sua privacy. È indispensabile che l'amministrazione scolastica autorizzi ad assumere le iniziative necessarie per poter redigere un

³ Anche in questo caso dipenderà, come già indicato, dalla tipologia di affido e dalla permanenza o meno della responsabilità genitoriale.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

nulla-osta che consenta il trasferimento ad altra scuola senza fornire gli estremi per identificare la nuova situazione scolastica (e, quindi, anche familiare) dell'alunno.

Si ritiene fondamentale che il passaggio di tutta la documentazione relativa all'alunno avvenga in modo contestuale al trasferimento dalla scuola di provenienza a quella di arrivo. Tale documentazione deve contenere una specifica relazione nella quale siano esplicitati tutti gli elementi utili a dare continuità al percorso scolastico, con uno specifico riconoscimento delle eventuali difficoltà e delle soluzioni didattiche, metodologiche e valutative attivate.

IV Le certificazioni scolastiche

Le schede di valutazione devono essere intestate con il nome e il cognome che il minore ha nel momento in cui sono emesse. Per i minori affidati a parenti o a terzi non si pongono particolari problemi e le schede sono rilasciate con il cognome d'origine. Nel caso invece degli alunni in collocamento provvisorio "a rischio giuridico", vale quanto già stabilito dalle "Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati". A tutela della privacy di ogni alunno fuori dalla famiglia di origine occorre evitare l'esposizione nei luoghi pubblici (comprese le classi) di liste di nomi e cognomi dei minorenni.

I documenti di valutazione verranno ritirate dagli affidatari nel caso degli alunni in affidamento e, negli altri casi, dal tutore (anche provvisorio) e, sino a quando questi non sia stato nominato, dal legale rappresentante della struttura.

V La continuità nel percorso scolastico

Il minorenni fuori dalla famiglia di origine può dover affrontare ripetuti cambiamenti di contesto territoriale e di cura, per questo è necessario che il suo percorso educativo sia documentato e strutturato in modo da rendere esplicite le competenze raggiunte dall'alunno, i suoi punti di forza e quelli di debolezza, anche con riferimento al pregresso sostegno che era stato riconosciuto, a questo fine può essere utilizzato il Portfolio. Con questo strumento si dà la possibilità al minorenni di ripartire nel contesto di nuova accoglienza con esperienze didattiche e di socializzazione calibrate sulle sue effettive potenzialità.

A questo proposito si suggerisce di prevedere che nell'ambito del Piano per l'inclusione siano previste modalità flessibili per rivedere anche in corso d'anno l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia.

VI L'orientamento scolastico

La scuola predispone, nell'ambito delle iniziative di orientamento, la comunicazione informativa rivolta a tutti gli studenti, al fine di fare conoscere le opzioni e le opportunità di istruzione, formazione e assistenza del territorio. Tale funzione è di particolare rilevanza per gli alunni fuori



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

dalla famiglia di origine e per gli studenti di origine straniera che presentano elevati tassi di dispersione scolastica. La tipologia di educazione e formazione offerta deve essere specificatamente ritagliata sugli specifici bisogni ed esigenze dei ragazzi e in base ai loro desideri che devono essere ascoltati e accolti.

La scuola secondaria di primo grado, attraverso il referente per l'inclusione:

- promuove e sostiene accordi, anche a livello territoriale, tra istituti, enti di formazione e Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), per consentire l'acquisizione del titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione per le ragazze e i ragazzi stranieri accompagnati o non accompagnati, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado che ne siano privi, valorizzando il riconoscimento di crediti che consentano di abbreviare il percorso;
- segnala, appena ne ravvisa la necessità, eventuali casi di alunni in situazione di difficoltà scolastica e rischio di abbandono, per i quali è necessario attivare progetti di supporto per l'antidispersione o colloqui di orientamento nella scuola, finalizzati all'inserimento nella formazione professionale o nel mondo del lavoro;
- si impegna a coordinare con gli enti preposti i percorsi di formazione professionale validi per assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione, al fine di potere accordare la validità della frequenza dell'anno scolastico e quindi ammettere allo scrutinio tutti gli alunni iscritti al primo anno (indipendentemente dall'esito) che siano stati avviati ai percorsi di Formazione Professionale per assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione.

VII I documenti sanitari

La scuola è tenuta ad accertare che siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minorenne ne è privo, gli affidatari, il tutore (anche provvisorio) o l'incaricato delle funzioni delle relazioni con la scuola nelle strutture di protezione, possono rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari. È importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza.

4. LA GOVERNANCE

I. Il MIUR



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Il MIUR attiverà un'area dedicata all'interno del proprio sito Internet con lo scopo di raccogliere e diffondere quanto è utile alla formazione continua del personale scolastico sui temi dell'affido e della complessa condizione dei bambini e ragazzi fuori famiglia (contributi scientifici, didattici e metodologici, schede di approfondimento, documentazione su buone pratiche esportabili).

II. Gli USR

Il ruolo di indirizzo e di coordinamento proprio degli USR assegna loro la responsabilità della messa a sistema delle azioni attivate dalle scuole, allo scopo di uniformare comportamenti e procedure a livello nazionale. Pertanto ciascun USR:

- individua al suo interno, anche in riferimento alle Linee di indirizzo per gli alunni adottati, un referente per gli alunni fuori famiglia, anche tra quelli già presenti per le aree dell'inclusione, dell'intercultura o dell'adozione;
- predispone protocolli per formalizzare procedure e comportamenti da assumere per facilitare l'inclusione degli alunni fuori famiglia (modalità di accoglienza, assegnazione alla classe, adattamento dei contenuti didattici, predisposizione piani personalizzati...);
- stipula accordi con la rete dei soggetti coinvolti nel progetto sul minore (scuola, famiglia se coinvolta, affidatari, tutori o delegati ad occuparsi del rapporto con la scuola, servizi pubblici e/o privati del territorio);
- favorisce la costituzione, in collaborazione con gli Uffici di Ambito Territoriale, di gruppi di coordinamento dei referenti di istituto e di attività di formazione specifica;
- attiva, su indicazione del dirigente scolastico, il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche;
- attiva la formazione degli insegnanti referenti in particolare e degli insegnanti in generale sui temi oggetto delle presenti Linee Guida.

III. I CPIA

I CPIA, istituiti ex DPR n. 263/12, realizzano un'offerta formativa ampia e articolata: percorsi di istruzione di primo livello; percorsi di istruzione di secondo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL) elaborato dal Consiglio d'Europa.

Ai suddetti percorsi possono iscriversi gli adulti anche con cittadinanza non italiana che hanno compiuto il 18° anno di età. Tuttavia il regolamento prevede che ai CPIA “possano iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere, in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età” (art. 3, DPR n. 263/12).

Con l’annuale circolare sulle iscrizioni (cfr. CM n. 4/17) è stato specificato che “Nel caso di soggetti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile la possibilità di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi; analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto il quindicesimo anno di età”.

Fermo restando i termini di iscrizione indicati dalla annuale circolare sulle iscrizioni (cfr. CM n. 4/17 “*Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2017 e comunque non oltre il 15 ottobre 2017*”) gli alunni e le alunne fuori famiglia “*possono essere iscritti anche oltre i termini prestabiliti comunque nei limiti dell’organico assegnato*” (cfr. CM n. 4/17 attesa la specificità dell’utenza, è possibile – in casi eccezionali – accogliere – nei limiti dell’organico assegnato - le richieste di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine; a tal fine, il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga)

Al fine di rendere compatibili gli assetti organizzativi e didattici dei percorsi di istruzione alla specificità dell’utenza, il regolamento prevede che tali percorsi siano progettati e realizzati mediante specifici strumenti di flessibilità (che sono contenuti nel DI 12 marzo 2015) che consentono, tra l’altro, il riconoscimento dei crediti, la personalizzazione dei percorsi e la fruizione anche a distanza di una parte dei percorsi medesimi (cfr. art. 4, DPR n. 263/12).

IV. I dirigenti scolastici

Il dirigente promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico dell’alunno fuori famiglia, avvalendosi anche della collaborazione di un insegnante referente.

A tal fine:

- garantisce che nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni fuori famiglia;
- propone al Collegio dei Docenti la classe di inserimento, sentiti tutti i soggetti interessati, alla luce della documentazione fornita sul minore;



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

- acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nel caso in cui risulti opportuno - data la documentazione acquisita - prevedere la permanenza dell'alunno nella scuola dell'infanzia oltre i 6 anni;
- in riferimento specifico, ma non esclusivo, agli alunni stranieri non accompagnati, promuove percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata competenza linguistica per consentire l'uso della lingua italiana nello studio delle varie discipline;
- segnala agli Uffici Scolastici Regionali la necessità di attivare il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche;
- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto sul minore (scuola, famiglia se coinvolta, affidatari, tutori o delegati ad occuparsi del rapporto con la scuola, servizi pubblici e/o privati del territorio);
- promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete, sulle tematiche connesse con il benessere degli alunni fuori famiglia, anche avvalendosi di parte delle risorse finanziarie specificamente erogate alle scuole polo capo-fila per la formazione individuate negli ambiti territoriali;
- quando il processo di allontanamento del minore dalla famiglia, ai sensi dell'articolo 403 c.c., avviene durante l'orario scolastico, pianifica il procedimento in stretta collaborazione con gli insegnanti, anche per aiutare il minore a trovare i giusti modi e tempi per spiegare alla classe l'accaduto, garantendo il rispetto della privacy;
- pone particolare attenzione ai percorsi di alternanza scuola lavoro e al rapporto con le aziende. Questi ragazzi hanno tempi brevi per l'acquisizione dell'autonomia, la tutela termina a 18 anni, hanno dunque necessità di essere inseriti in percorsi professionalizzanti, al fine di creare occasioni di lavoro.

V. I docenti con funzioni di coordinamento

Nell'ambito delle attività progettuali, organizzative e di coordinamento è auspicabile che vi siano docenti con una funzione di riferimento e di coordinamento per l'istituto che si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che hanno alunni fuori famiglia nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei Docenti sulle tematiche inerenti gli stessi alunni, nell'accoglienza dei genitori, degli affidatari, dei tutori o chi è delegato a svolgere i rapporti con la scuola.

Nello specifico:

- supporta il dirigente scolastico e il Collegio dei Docenti nella scelta della classe d'inserimento;



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

- informa gli insegnanti, compresi i docenti a tempo determinato, della eventuale presenza di alunni fuori famiglia nelle classi;
- accoglie i genitori, i tutori o chi è delegato a svolgere i rapporti con la scuola; raccoglie e dà loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto;
- mantiene attivi i contatti con gli operatori e tutti i soggetti che seguono il minore;
- mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento;
- promuove e pubblicizza iniziative di formazione;
- raccoglie e scambia informazioni sull'alunno al suo ingresso, mettendole in rete tra i docenti e li supporta nella realizzazione dei percorsi didattici personalizzati e istituisce il tavolo di lavoro permanente;
- monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno attraverso assidui scambi con i docenti e gli operatori della scuola che a qualsiasi titolo hanno in carico il minore;
- mantiene dei rapporti di continuità educativa in tutti i casi in cui si verificano cambiamenti nella composizione dell'equipe educativa.

VI. I docenti

- partecipano a momenti di formazione mirata;
- propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità;
- nell'ambito della funzione docente per la scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pongono particolare attenzione ai modelli di famiglia in essi presentati;
- nel trattare tematiche "sensibili" (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia personale, l'albero genealogico, ecc.) informano preventivamente gli affidatari, i tutori o i loro delegati e adattano i contenuti alle specificità degli alunni presenti in classe;
- predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli, prediligono approcci didattici basati;
- tengono contatti costanti con gli affidatari, i tutori o i loro delegati ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso degli alunni fuori famiglia; relativa alla gestione ordinaria si relazioneranno con i genitori affidatari o con i referenti delle strutture di protezione che si occupano di curare le relazioni con la scuola.
- predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli, prediligono approcci didattici basati sul cooperative learning e sulla valorizzazione delle risorse, sulla didattica laboratoriale, su forme di peer tutoring, su modelli di allenamento emotivo, modelli metacognitivi.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

VII. Le famiglie affidatarie

L'art. 5 della legge n. 184/1983 ha stabilito che *“(..) l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica”*.

Esercitare tali poteri significa, di fatto, che gli affidatari in tutte le tipologie di affidamento gestiscono i rapporti quotidiani con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola.

È in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore la scelta relativa alla frequenza dell'ora di religione e all'indirizzo scolastico (scuola secondaria di secondo grado) dell'affidato, sentendo anche il parere degli affidatari.

Solo nell'eventualità di attività che presentino un qualche rischio, esempio i campi scuola, può essere necessario il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore se nominato.

Le famiglie affidatarie collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei bambini e ragazzi e partecipano a Gruppi di lavoro che riguardano i minorenni che vivono con loro.

Pertanto:

- forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minorenne al fine di garantirne un positivo inserimento scolastico;
- nel caso di minorenni già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove possibile, tutte le informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso;
- sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio dei bambini o ragazzi in affidamento con giusta misura, nel rispetto quindi dei tempi e delle loro possibilità di apprendimento;
- mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dall'alunno.

VIII. Le strutture di protezione

Nel caso degli alunni ospiti in strutture di protezione occorrerà informare la scuola di quali siano i delegati a curare i rapporti con essa in merito al minorenne.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

I delegati, nel loro ruolo di affidatari, esercitano i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, come esplicitato nel precedente paragrafo in riferimento alle *famiglie affidatarie* e, tra l'altro, partecipano alle riunioni dei gruppi GHL laddove trattasi di minore con disabilità.

IX. La famiglia di origine

Compatibilmente con quanto stabilito dal provvedimento di allontanamento, la famiglia di origine può essere coinvolta nell'attività scolastica (colloqui con gli insegnanti, credenziali di accesso al registro elettronico, ecc.)

X. La rete dei soggetti coinvolti

Per la natura complessa che presentano questi alunni, il successo educativo dipende dalla collaborazione sinergica di tutti gli attori e per questa ragione è decisa e va consolidata, sia culturalmente sia operativamente, la rete dei soggetti coinvolti, compresi i mediatori linguistico-culturali.

In relazione all'iscrizione e alla frequenza scolastica, qualora il minorenni sia collocato al di fuori dal suo nucleo d'origine, è necessario che la Scuola conosca il progetto in atto sul minorenni e le modalità e la cadenza degli eventuali incontri con la famiglia d'origine e/o i parenti.

In particolare, nel caso di affidamento familiare a scopo educativo o di inserimento in una comunità il minore può:

- continuare a mantenere rapporti con i suoi parenti (genitori/e, fratelli e/o sorelle, nonni, zii);
- non avere più - in base a provvedimento del tribunale per i minorenni - alcun rapporto con loro o avere rapporti solo con uno solo dei genitori;
- continuare ad incontrare, per decisione del tribunale per i minorenni, uno o entrambi i genitori in un "*luogo neutro*", ad esempio presso i servizi sociali del Comune o dell'Azienda sanitaria locale con cadenze periodiche preventivamente fissate (in particolare nel caso dell'affidamento giudiziario o "*a rischio giuridico di adozione*", di cui al punto precedente).

Analogamente, i genitori d'origine possono trovarsi nella situazione in cui:

- continuano ad esercitare la responsabilità parentale nei confronti dei figli accolti per periodi più o meno lunghi presso un'altra famiglia;
- l'autorità giudiziaria minorile ha disposto nei loro confronti la sospensione o il decadimento della responsabilità parentale. In particolare, nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano decaduti della responsabilità genitoriale, viene nominato un tutore.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Ciascuna delle suddette situazioni comporta conseguenze distinte rispetto ai problemi che si possono presentare in ambito scolastico.

La Ministra dell'Istruzione,
dell'Università, e della Ricerca

f.to VALERIA FEDELI

L'Autorità Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza

f.to FILOMENA ALBANO